Sent n 145 2011 del 19-9-2011 RG n 2193/2011

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Ermanno SANZO ha pronunciato la seguente

Sentenza depubblicata
il-1/10/2019

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2193/2011 R.G. di questo Ufficio e promossa

DA

elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento , in Pisa, presso la Cancelleria del Giudice di Pace, in proprio,

OPPONENTE ami

OGGETTO.
Opposizione a sanzione amministrativa

CONTRO

COMUNE DI PISA - Comando Polizia Municipale in persona del Sindaco pro tempore, costituito a cura della Dr.ssa Tiziana Lensi della P.M., come da delega depositata in Cancelleria,

OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del 19.09.2011 sulle seguenti conclusioni delle parti:

opponente: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa annullare il verbale d'accertamento violazione al CdS n°4268564/2011/P prot. 45918/2011 per tutti i motivi espressi in narrativa."

opposto: "Voglia l'Ill.mo Giudice di pace di Pisa respingere il ricorso in quanto il verbale impugnato è legittimo e l'opposizione è infondata, sia in fatto che in diritto."

FATTO E DIRITTO

amm.vo in epigrafe, chiedendone l'annullamento in quanto non vi era stata contestazione immediata e non era stato accertato direttamente dai verbalizzanti che il ricorrente non fosse munito di auricolare ovvero di sistema di viva voce. Si dilungava poi a manifestare altre eccezioni in quanto a suo dire erano stati vilolati gli artt. 201 del CdS; l'art. 385 del Reg. di att. del CdS; l'art. 3 della L. n° 241/90 e l'art. 97 della Costituzione. Chiedeva pertanto l'annullamento della violazione.

Si costituiva l'Amm.ne opposta e difendeva strenuamente l'operato dei verbalizzanti ritenendo il ricorso infondato in fatto ed in diritto, per cui concludeva per il rigetto dello stesso e la conferma del verbale amm.vo opposto.

All'udienza di trattazione del ricorso è presente personalmente il ricorrente che si riporta ai propri scritti difensivi, nonché ai documenti depositati a comprova delle sue affermazioni, e ne chiede l'accoglimento. Nessuno è presente per l'Amm.ne opposta che come detto si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il g.dip., deve convenire con il ricorrente che il giudice di merito e la Corte di Cassazione hanno statuito che la percezione di una realità dinamica e in movimento, in un arco temporale ed istantaneo, non può essere assimilata ad una conoscenza di una realtà statica per la quale la descrizione analitica si converte in accertamento giuridicamente rilevante. Inoltre, nel caso specifico si parla di un signore dai capelli bianchi alla guida dell'auto che faceva uso di un apparecchio radiotelefonico, ma nulla è stato precisato, né in relazione al conducente, né in relazione alla mancanza di predisposizione dell'auto al viva voce, e nemmeno della mancanza di auricolare, dal momento che l'auto non è stata fermata. Pertanto accoglie il ricorso ed annulla il verbale opposto. Spese compensate per giusti motivi.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Pisa, visto il risultato dell'istruzione, accoglie il ricorso ed annulla il verbale amm.vo opposto. Spese di lite compensate.

Pisa 19.09.2011

DEPOSITATO PERVENUTO IL 27 SET. 2011

UFFICIO GIUDICE DI PACE

IL GIUDICE DI PACE